

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01913/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2025, proposto da

Ascentis, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Codispoti, Maria Carmela Sgro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gatehouse Awards Ltd, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del Ministero dell'Istruzione e il Merito prot. n. 2813 del 21.11.2024, recante il “nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni

delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

- la nota prot. AOODGPER n. 94986 del 26/06/2024, di comunicazione dell’esito dell’istruttoria svolta collegialmente dalla citata Commissione incaricata di valutare le istanze presentate soggetti proponenti e di validazione delle candidature;
- della comunicazione della Commissione prot. n. 103991 del 08/07.2024 recante ad oggetto “Comunicazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 ed all’art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua inglese”;
- del verbale n. 4 del 28.10.2024 relativo agli esiti della seduta nella quale la Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l’inclusione nell’elenco degli enti che rilasciano le certificazioni delle competenze linguistico-comunicative al personale scolastico – ha proceduto all’esame delle controdeduzioni presentate ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. n. 62/2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di natura istruttoria, seppure, non reso noto comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Rilevato che parte ricorrente impugna il decreto prot. n. 2813 del 21 novembre 2024 recante il “*nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico*” (nella parte in cui la stessa non risulta inclusa), unitamente alla nota del 26 giugno 2024 di comunicazione dell’esito dell’istruttoria svolta dalla Commissione di valutazione, alla comunicazione del giorno 8 luglio 2024 di esito negativo dell’istanza di accreditamento e al verbale del 28 ottobre 2024 di esame delle presentate controdeduzioni;
2. Ritenuto che il ricorso appare *prima facie* presentare profili di possibile irricevibilità per intempestività della notifica effettuata in data 21 gennaio 2025;
3. Ritenuto, che la sopradetta questione, che il Collegio rileva sin d’ora anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., necessiti di essere approfondita nel contraddittorio tra le parti;
4. Vista l’istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata a procedere all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
5. Visto l’elevato numero delle parti interessate;
6. Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;
7. Ritenuto, in ordine al *periculum in mora*, fatto salvo ogni approfondimento in rito e nel merito, che le esigenze cautelari rappresentate dalla parte ricorrente possano trovare soddisfazione attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito;

8. Ritenuto, quanto alle spese della presente fase, di rinviare al merito la relativa statuizione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del giudizio l'udienza pubblica del 15 luglio 2025.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO